

COMUNE DI SEGARIU

Provincia del Sud Sardegna

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato Con Deliberazione Del C.C. N.37 Del 30/12/2019

INDICE

CAPO I

- ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
- ART. 2 – ENTRATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI COMUNALI
- ART. 3 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO NEO ELETTO ART.
- 4 – PRIMI ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO NEO ELETTO ART. 5
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
- ART. 6 – COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI
- ART. 7 – CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO
- ART. 8 – COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
- ART. 9 – COSTITUZIONE DI COMMISSIONI SPECIALI

CAPO II – LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- ART. 10 – CONVOCAZIONI
- ART. 11 – FORMULAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
- ART. 12 – LUOGO DELLE RIUNIONI
- ART. 13 – AVVISO AL PUBBLICO

CAPO III- LO SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE CONSILIARI: DISCUSSIONI E VOTAZIONI

- ART. 14 – IL PRESIDENTE
- ART. 15 – IL SEGRETARIO
- ART. 16 – APERTURA DELL'ADUNANZA O SCIoglimento PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE
- ART. 17 – NUMERO LEGALE
- ART. 18 – DESIGNAZIONE DEGLI SCRUTATORI
- ART. 19 – ARGOMENTI AMMESSI ALLA TRATTAZIONE
- ART. 20 – ORDINE DELLA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI
- ART. 21 – ARGOMENTI DA TRATTARSI IN SEDUTA PUBBLICA E SEGRETA ART.
- 22 – RELAZIONE INTRODUTTIVA
- ART. 23 – ORDINE DEGLI INTERVENTI
- ART. 24 – DISCIPLINA E DURATA DEGLI INTERVENTI
- ART. 25 – CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE
- ART. 26 – USO DELLA LINGA SARDA IN CONSIGLIO
- ART. 27 – DEPOSITO DEGLI ATTI
- ART. 28 – FORME DI VOTAZIONE
- ART. 29 – DICHIARAZIONI DI VOTO
- ART. 30 – INTERVENTI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE
- ART. 31 – PROCEDURA E PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DELLE VOTAZIONI

CAPO IV – DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

- ART. 32 – ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE
- ART. 33 – DISCIPLINA DEI CONSIGLIERI
- ART. 34 – DISCIPLINA DEL PUBBLICO
- ART. 35 – CONTENUTO DEI VERBALI
- ART. 36 – DIRITTO DEI CONSIGLIERI SUI PROCESSI VERBALI E SUL RESOCONTO
- ART. 37 – RETTIFICA DEI VERBALI

CAPO V – L'INIZIATIVA DELLE PROPOSTE

- ART. 38 – L'INIZIATIVA
- ART. 39 – PROCEDURA DELLE PROPOSTE

CAPO VI – LE FUNZIONI DI CONTROLLO

- ART. 40 – INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI
- ART. 41 – INTERROGAZIONI
- ART. 42 – INTERPELLANZE
- ART. 43 – ORDINE DELLA DISCUSSIONE
- ART. 44 – NORME COMUNI ALLE INTERROGAZIONI ED ALLE INTERPELLANZE – DECADENZA
- ART. 45 – MOZIONI
- ART. 46 – ORDINE DEL GIORNO
- ART. 47 – INDAGINI CONSILIARI
- ART. 48 – INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

CAPO VII – DOVERI E DIRITTI DEI CONSIGLIERI

- ART. 49 – DOVERI DEI CONSIGLIERI
- ART. 50 – CESSAZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE

CAPO VIII – DIRITTI DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

- ART. 51 – CONTENUTO DEL DIRITTO DI ACCESSO
- ART. 52 – DIRITTO DI INFORMAZIONE
- ART. 53 – DIRITTO DI VISIONE E DI COPIA

CAPO IX – PROCEDURE PARTICOLARI

- ART. 54 – LA PROCEDURA DELLA CONVALIDA DEI CONSIGLIERI
- ART. 55 – LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI

CAPO X – FUNZIONI DI INDIRIZZO E CONTROLLO POLITICO DEL CONSIGLIO

- ART. 56 – LA RELAZIONE ANNUALE DELLA GIUNTA E LA VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO
- ART. 57 – ENTRATA IN VIGORE.

CAPO I

ARTICOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio comunale.
2. Il Consiglio comunale, depositario della volontà dei cittadini di Segariu, eletto mediante suffragio popolare diretto, è l'organo destinato ad assumere il potere sovrano popolare.

ARTICOLO 2 ENTRATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri comunali entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative della carica all'atto della proclamazione della loro elezione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

ARTICOLO 3 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO NEO-ELETTO

1. La convocazione del Consiglio per la seduta di insediamento dopo le elezioni é fatta dal Sindaco.
2. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione; la stessa è presieduta dal Sindaco.
3. Consigliere anziano è colui che nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale ha riportato la più alta cifra individuale, determinata secondo i criteri di legge; a parità di voti è Consigliere anziano il più anziano di età.

ARTICOLO 4 PRIMI ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO NEO ELETTO

1. Nella prima seduta dopo le elezioni prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio comunale procede alla convalida ed all'eventuale surrogazione degli eletti. Indi ha luogo il giuramento del Sindaco e la comunicazione della nomina degli Assessori, da parte di quest'ultimo.
2. Nella stessa seduta il Consiglio Comunale Elegge fra i propri componenti la Commissione elettorale Comunale ai sensi degli artt. 12 e seguenti del D.P.R 20 marzo 21967 n° 223.

ARTICOLO 5 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco.

ARTICOLO 6 COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

1. I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai Consiglieri eletti nella medesima lista.
 2. I Consiglieri che non intendono far parte dei Gruppi come individuati nel precedente comma devono far pervenire alla Presidenza e alla Segreteria generale dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo. Tale dichiarazione deve essere confermata dal Capo gruppo per iscritto o mediante comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
 3. I Consiglieri che durante il corso del mandato dichiarino di non voler appartenere ai Gruppi individuati secondo i criteri di cui al primo comma, costituiscono un unico Gruppo misto, purché composto da almeno tre Consiglieri; dello stesso Gruppo misto non possono far parte Consiglieri della maggioranza e dell'opposizione.
- Per maggioranza si intende l'insieme di Consiglieri eletti in liste che hanno sottoscritto il programma elettorale del Sindaco nonché l'insieme dei Consiglieri o Gruppi che dopo le elezioni hanno dichiarato di aderire al programma purché tale adesione sia accolta dal Sindaco per iscritto o mediante comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
4. Ogni Gruppo consiliare, nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, procede all'elezione del Capo gruppo.

5. Ogni gruppo è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Presidente dell'Assemblea ed alla Segreteria comunale dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capo gruppo.

6. In caso di mancata elezione o nelle more che l'elezione avvenga funge da Capo gruppo il Consigliere della lista che ha riportato la più alta cifra individuale, con esclusione pertanto dei candidati alla carica di Sindaco non risultati eletti.

ARTICOLO 7 CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO

1. La conferenza dei Capi gruppo è costituita dal Sindaco, che la presiede e dai Capi gruppo consiliari; in caso di assenza del Sindaco la Presiede il Vice Sindaco ed in caso di assenza dei Capi gruppo questi possono farsi sostituire di volta in volta da altro Consigliere del rispettivo gruppo mediante delega scritta.

2.- La conferenza dei Capi gruppo:

a)- collabora con il Sindaco sull'organizzazione dei lavori consiliari;

b)- esamina le proposte di modifiche e di integrazioni ai regolamenti Comunali di competenza del Consiglio stesso, formulate dal Sindaco e dai consiglieri e riferisce al Consiglio stesso;

c)- esprime pareri, che non sono vincolanti, su argomenti ad essa sottoposti dal Sindaco, dagli Assessori o dai Gruppi consiliari.

ARTICOLO 8 COMMISSIONI CONSILIARIPERMANENTI

1- Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni permanenti per la cura di particolari settori dell'attività comunale. La delibera costitutiva ne determina la composizione e i compiti. Di esse possono far parte anche soggetti non appartenenti al Consiglio Comunale. La Partecipazione alle commissioni è assolutamente gratuita.

2- Il Sindaco e gli assessori competenti per materia fanno parte delle Commissioni. 3- Le sedute delle commissioni sono pubbliche.

ARTICOLO 9 COSTITUZIONE DI COMMISSIONISPECIALI

1. Il Consiglio, assicurando la presenza di tutti i Gruppi, può istituire Commissioni speciali per l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale che esulino dalla competenza delle Commissioni consiliari permanenti.

2. Le Commissioni speciali possono sentire, per una migliore conoscenza dei problemi in esame, persone estranee al Consiglio e alla Giunta, amministratori di enti pubblici o di aziende private, rappresentanti di sindacati o di categorie economiche, esperti.

3. La composizione delle Commissioni speciali e le norme relative al loro funzionamento sono stabilite di volta in volta dal Consiglio.

4. Al momento dell'istituzione delle Commissioni speciali il Consiglio determina i tempi e gli ambiti di operatività nonché gli obiettivi da raggiungere.

5. Le Commissioni di cui al presente articolo si intendono automaticamente sciolte alla conclusione degli adempimenti per i quali erano state istituite ed in ogni caso alla scadenza dei termini assegnati dal Consiglio.

6. La partecipazione alle commissioni speciali viene retribuita, fino alla quinta seduta, con un gettone di presenza di importo pari a quello spettante per le partecipazioni alle sedute del Consiglio Comunale.

7. CAPO II

LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 10 CONVOCAZIONI

1. Il Consiglio è normalmente convocato in adunanza ordinaria. E' convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti e indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza. Quando ne faccia richiesta un quinto dei consiglieri, il sindaco convoca il Consiglio entro venti giorni dalla presentazione della richiesta stessa.

2. La convocazione del Consiglio sarà effettuata secondo la seguente modalità :

- almeno cinque giorni prima della seduta ordinaria;
- almeno tre giorni prima della seduta straordinaria;
- almeno ventiquattro ore prima della seduta urgente;

3. La convocazione del Consiglio è fatta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a mezzo notifica, a domicilio dei consiglieri. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. In alternativa, la consegna avverrà attraverso posta elettronica certificata o posta elettronica non certificata.
4. Ai consiglieri che non dispongono di posta elettronica certificata, il Sindaco procederà nel comunicare la convocazione del consiglio comunale a mezzo notifica presso il domicilio dei consiglieri, o tramite breve messaggio "sms" sul telefono.
5. L'avviso di convocazione, completo dell'ordine del giorno, a disposizione dei consiglieri e di chiunque vi abbia interesse, è pubblicato sul sito internet del comune.
6. I Consiglieri dichiarano l'indirizzo o gli indirizzi di posta elettronica certificata o posta elettronica non certificata, e il numero o i numeri di telefono per il messaggio "sms", dove ricevere la convocazione. A tal fine, i Consiglieri sottoscrivono l'accordo il cui schema è allegato al presente Regolamento.
7. Ai Consiglieri, che dispongono di posta elettronica certificata e non certificata, sono inviati la convocazione e l'ordine del giorno nonché, quando disponibili, le proposte di deliberazione e la documentazione in formato digitale. I Consiglieri che non dispongono di una casella di posta elettronica certificata, ricevuto il messaggio "sms", possono verificare l'ordine del giorno sul sito internet del comune, ovvero visionare la convocazione e i documenti presso la segreteria comunale.
8. Quando per motivi tecnici non sia assolutamente possibile avvalersi delle suddette tecnologie, l'avviso di convocazione completo di ordine del giorno è consegnato in forma cartacea al domicilio dei Consiglieri.
9. Ogni qual volta, nel presente Regolamento si usi l'espressione "consegna/notificazione dell'avviso di convocazione" si deve sempre intendere la stessa quale sinonimo di "trasmissione dell'avviso convocazione"

L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere partecipa all'adunanza.

10. Nei casi d'urgenza, l'avviso deve essere comunicato almeno ventiquattro ore prima della seduta. qualora la maggioranza dei consiglieri lo richieda, l'esame di uno o più argomenti oggetto della adunanza è differito alla seduta successiva, purché il rinvio non determini scadenza di termini perentori.

11. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno dell'ora, della sede dell'adunanza; di detto avviso fa parte integrante l'ordine del giorno della seduta.

12. Nell'avviso deve essere precisato se l'adunanza si tiene in prima o seconda convocazione; in mancanza di detta indicazione, l'adunanza si intende in prima convocazione. L'adunanza in seconda convocazione potrà tenersi dal giorno successivo rispetto alla prima.

ARTICOLO 11 FORMULAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno del Consiglio contiene l'elenco degli argomenti da trattare nella seduta.

ARTICOLO 12 LUOGO DELLE RIUNIONI

1. Le riunioni del Consiglio comunale si effettuano nell'apposita sala della sede comunale.
2. Quando per particolari motivi, compresa l'esigenza di assicurare la massima pubblicità alle adunanze, sia necessario riunire il Consiglio in un luogo differente, il Sindaco, stabilisce altra sede.

ARTICOLO 13 AVVISO AL PUBBLICO

- 1.** La sessione del Consiglio comunale deve, sotto la responsabilità del segretario comunale, essere pubblicato all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.
- 2.** In particolari circostanze il Sindaco provvede a fare avvertire la cittadinanza con l'affissione di manifesti nelle località più frequentate o con l'affissione di manifesti o con bandi pubblici o

attraverso gli organi d'informazione.

3. Nei giorni di seduta sono esposte all'esterno della sede comunale la bandiera nazionale e quella dell'Unione europea.

4. CAPO III

LO SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE CONSILIARI DISCUSSIONI E VOTAZIONI

ARTICOLO 14 IL PRESIDENTE

1. Il Sindaco o chi lo sostituisce assume la presidenza delle adunanze del Consiglio con le attribuzioni ed i poteri previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.

ARTICOLO 15 IL SEGRETARIO

1. Ad adempiere le funzioni di segretario del Consiglio é chiamato il Segretario comunale del Comune.

2. L'esclusione del Segretario comunale é di diritto quando egli si trovi in uno dei casi previsti dalla legge.

3. In caso di improvvisa assenza, impedimento imprevisto o astensione del Segretario comunale, o del suo sostituto, assume la segreteria della seduta il Consigliere più giovane d'età, limitatamente alle funzioni di verbalizzazione.

ARTICOLO 16 APERTURA DELL'ADUNANZA O SCIOGLIMENTO PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE

1. Decorsa l'ora stabilita nell'avviso di convocazione, il Presidente dispone l'appello nominale dei Consiglieri presenti.

2. La seduta é dichiarata aperta non appena sia stata accertata la presenza del numero legale dei Consiglieri.

3. Se il numero legale non é raggiunto entro trenta minuti da quella fissata nell'avviso la seduta é dichiarata deserta e ne é steso verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti.

4. Se durante l'adunanza venga a mancare il numero legale la seduta, salvo breve sospensione per il rientro dei Consiglieri momentaneamente assentatisi, è sciolta.

ARTICOLO 17 NUMERO LEGALE

1. Il Consiglio non può deliberare se alla prima convocazione non interviene un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune senza computare a tale fine il Sindaco; alla seconda convocazione le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno quattro Consiglieri assegnati, non comprendendo in tale computo il Sindaco.

2. Quando, per deliberare, la legge o lo statuto richiedano particolari "quorum" di presenti o di votanti, si fa riferimento, agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione, a tali particolari "quorum".

3. Concorrono a formare il numero legale i Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare; non si computano invece i Consiglieri che escono dall'aula prima della votazione e quelli che debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni perché interessati a termini di legge.

ARTICOLO 18 DESIGNAZIONE DEGLI SCRUTATORI

1. In apertura di seduta, tra i Consiglieri vengono scelti dal Presidente due scrutatori, i quali assistono quest'ultimo nelle operazioni di voto e nell'accertamento dei relativi risultati; la minoranza, ove presente, ha diritto di essere rappresentata.

ARTICOLO 19 ARGOMENTI AMMESSI ALLA TRATTAZIONE

1. Il Consiglio non può discutere né deliberare su alcuna proposta o questione non compresa nell'ordine del giorno ; solamente una volta esaurita la trattazione degli argomenti iscritti

all'ordine del giorno e per una durata massima di dieci minuti sono consentite brevi comunicazioni sulle quali ciascun consigliere può presentare proposte o mozioni da iscrivere all'ordine del giorno di una successiva adunanza e comunque non oltre sessanta giorni dalla presentazione della proposta o della mozione. per soli 5 minuti possono essere, altresì, presentate proposte che non impegnino il bilancio del Comune, né pongano in essere o modifichino provvedimenti amministrativi: analoga procedura può osservarsi per un fatto avvenuto di interesse locale, Regionale o Nazionale che renda partecipe il Consiglio Comunale in nome e per conto della comunità, nonché per la celebrazione di eventi o la commemorazione di persone.

ARTICOLO 20 ORDINE DELLA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

1. La trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno avviene nell'ordine di iscrizione.
2. Su proposta motivata del Sindaco o di un Consigliere il Consiglio in qualunque momento può decidere di invertire l'ordine della trattazione degli argomenti in discussione.
3. Nel caso che degli oggetti previsti una parte sia da trattarsi in seduta pubblica e un'altra in seduta segreta, quella da trattarsi in seduta pubblica avrà la precedenza.

ARTICOLO 21 ARGOMENTI DA TRATTARSI IN SEDUTA PUBBLICA E SEGRETA

1. Gli argomenti sono di regola trattati in seduta pubblica eccettuati i casi in cui, per espressa disposizione di regolamento, sia altrimenti stabilito.
2. La seduta non è pubblica quando si tratti di questioni concernenti stati, fatti e qualità di persone e cioè che comportino apprezzamenti sulla condotta, sui meriti e demeriti delle stesse (Sindaco, Giunta, Consiglieri, dipendenti Comunali, chi ha, al momento, rapporti diretti o indiretti con il Comune, semplici cittadini).

ARTICOLO 22 RELAZIONE INTRODUTTIVA

1. La discussione su ciascun argomento è aperta, nell'ordine, con una relazione del Sindaco o di un Assessore o dei relatori designati dalle Commissioni o infine dei Consiglieri, se la proposta è avanzata da un Consigliere, questo provvede ad illustrarla.
2. Il Presidente può disporre che la relazione viene omessa, ovvero riassunta per sommi capi, ove la stessa sia stata trasmessa ai Consiglieri prima della riunione del Consiglio, entro i termini previsti per il recapito degli avvisi di convocazione.

ARTICOLO 23 ORDINE DEGLI INTERVENTI

1. Successivamente alla relazione ha inizio la discussione, cui sono ammessi i Consiglieri nell'ordine delle richieste, hanno la precedenza i Consiglieri che chiedono di parlare per fatto personale intendendosi come tale il giudizio espresso sulla condotta di un consigliere o l'attribuzione di opinioni diverse da quelle da lui manifestate.
2. Hanno altresì la precedenza i Consiglieri che chiedono di parlare per proposte pregiudiziali o sospensive o per fatto personale, intendendosi per tale il giudizio espresso sulla condotta di un Consigliere o l'attribuzione di opinioni diverse da quelle da lui manifestate.
3. Sulle proposte per fatto personale non si svolge discussione. Hanno diritto di parola soltanto un Consigliere a favore e uno contro la proposta; indi il Consiglio decide seduta stante.

ARTICOLO 24 DISCIPLINA E DURATA DEGLI INTERVENTI

1. Il Consigliere, ottenuta la facoltà di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Sindaco o a chi presiede l'assemblea.
2. A nessuno è permesso di interrompere chi parla, tranne che al Presidente per un richiamo al regolamento.
3. A ciascun Consigliere è consentito nella discussione di ogni argomento di riprendere la parola, ma per non più di una volta. Un consigliere può chiedere la parola, per la seconda volta, solo per formulare una proposta o per una dichiarazione di voto, per la durata massima di cinque minuti.
4. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:

a)-i quindici minuti per la discussione sulle linee programmatiche presentate dal Sindaco. Lo stesso tempo è a disposizione quando si discute sulla proposta di bilancio e sulla relazione annuale della Giunta.

La durata dell'eventuale replica del Sindaco e della Giunta, ultimati gli interventi dei Consiglieri, è pari a dieci minuti per intervento.

b)- quindici minuti per la discussione delle altre proposte di deliberazione riguardanti gli atti fondamentali del Consiglio di cui all'art. 42, secondo comma del TUEL, Decreto Legislativo 18-08-2000, n°267;

c)- i cinque minuti sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione del Consiglio, ivi compresi gli ordini del giorno e le mozioni;

d)- cinque minuti per interventi per fatto personale, per richiamo all'ordine del giorno, per la presentazione e per l'illustrazione degli emendamenti, per la dichiarazione di voto.

e) cinque minuti per il richiamo al regolamento e per tutti gli altri casi non espressamente previsti nel presente articolo;

5. Gli Assessori hanno facoltà d'intervento nel dibattito con le stesse prerogative e limitazioni previste per i Consiglieri.

ARTICOLO 25 CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

1. Quando sull'argomento nessun altro Consigliere chiede di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale.

ARTICOLO 26 USO DELLA LINGUA SARDA IN CONSIGLIO

1. Nelle riunioni del Consiglio Comunale può essere usata liberamente la lingua sarda.

2. E' fatto obbligo al consigliere che si esprime in lingua sarda di effettuare la traduzione anche per sintesi, in lingua italiana, ove richiesto da un consigliere, da un assessore o dal segretario comunale.

3. L'intervento in lingua italiana costituisce l'unico riferimento per la redazione del processo verbale e per la formazione degli atti ufficiali del Consiglio.

4. Negli eventuali resoconti consiliari integrali sarà riportato il testo della sintesi in lingua italiana.

5. La facoltà di cui al 1° comma non dà diritto, in nessun caso, a richiedere la sospensione o il rinvio dei lavori consiliari.

ARTICOLO 27 DEPOSITO DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso l'ufficio di segreteria almeno ventiquattro ore prima della seduta, corredati dai documenti istruttori e dai pareri previsti per legge.

ARTICOLO 28 FORME DI VOTAZIONE

1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, che avviene peralzata di mano. Avviene per appello nominale nei casi previsti dalla legge.

2. Nel voto per appello nominale, il Sindaco indica il significato del SI e del NO e comincia l'appello in ordine alfabetico.

3. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento. Nel caso di votazioni segrete mediante scheda, il sindaco fa consegnare a ciascun consigliere una scheda e rende noto il numero delle indicazioni da inserire e le modalità della votazione; quindi ordina l'appello e ciascun consigliere deposita la scheda nell'urna a ciò predisposta. Le schede in cui le indicazioni di voto superino il numero consentito sono nulle. Sono altresì nulle le schede che contengono segni che le rendano riconoscibili o da cui non emerge univoca l'indicazione di voto.

4. L'accertamento dei risultati e ogni operazione di voto è curata dal Sindaco con l'ausilio dei due scrutatori.

ARTICOLO 29 DICHIARAZIONI DI VOTO

1. Prima della votazione, anche se segreta, i Consiglieri possono fare dichiarazioni sul loro

voto e sui motivi che lo determinano e richiederne espressa constatazione a verbale.
2.

ARTICOLO 30 INTERVENTI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE

1. Dal momento in cui viene dato inizio alla votazione non é più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

ARTICOLO 31 PROCEDURA E PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DELLE VOTAZIONI

1. Terminata ogni votazione, il Sindaco, con l'assistenza degli scrutatori qualora si tratti di votazione a scrutinio segreto, ne riconosce e ne proclama l'esito; il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario può, valutate le circostanze, circa la regolarità della votazione, annullare la stessa e disporre che essa sia immediatamente ripetuta.
2. Salvo che per i casi espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, in cui si richiedono maggioranze speciali, ogni proposta messa in votazione col sistema palese si intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità di voti la proposta si intende né approvata né respinta e la votazione é ripetuta seduta stante o in altra seduta a giudizio insindacabile del Presidente.
3. I Consiglieri che si astengono dal voto o che dichiarano di non volere prendere parte alla votazione e coloro che non possono votare perché interessati a norma di legge non si computano nel numero dei votanti.
4. Quando alla votazione si proceda mediante schede, quelle che risultino bianche, quelle nulle e quelle non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti, qualora richiesta.
5. Nel caso di un numero dispari di partecipanti alla votazione, la maggioranza é costituita dal numero di voti che raddoppiato dia il numero pari immediatamente superiore a quello dei votanti.
6. Nelle votazioni segrete, in caso di parità di voti, si ripete la votazione una o più volte nella medesima seduta o in altra seduta a giudizio insindacabile del Sindaco.
7. Per le nomine e le designazioni attribuite dalla legge alla competenza del Consiglio si applica il principio della maggioranza relativa per cui risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti é nominato o designato il più anziano di età.
- 8.

CAPO IV DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ARTICOLO 32 ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Sindaco Presidente dirige e modera i lavori; apre e chiude le sedute; concede la facoltà di parlare; precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota; indice le votazioni e ne proclama il risultato; mantiene l'ordine e regola in genere l'attività del Consiglio osservando e facendo osservare le norme del presente regolamento.
2. Per quanto non previsto anche in ordine all'interpretazione del presente regolamento decide il Presidente, salvo appello al Consiglio in caso di contestazione, sull'oggetto della quale hanno diritto di parola un Consigliere a favore e uno contro.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

ARTICOLO 33 DISCIPLINA DEI CONSIGLIERI

1. Se un Consigliere turba l'ordine della seduta il Presidente lo richiama; nei casi più gravi, infligge una nota di biasimo.
2. Quando l'adunanza non può più svolgersi con regolarità a causa di incidenti o disordini il Presidente può dichiarare sospesa l'adunanza o scioglierla facendone redigere verbale.

ARTICOLO 34 DISCIPLINA DEL PUBBLICO

1. Il pubblico assiste alle sedute che non siano segrete, rimanendo nello spazio ad esso riservato e non turbando il regolare svolgimento dell'adunanza.
2. Il Presidente richiama chi é causa di disordine e può ordinarne l'espulsione dall'aula; se del

caso può disporre lo sgombero della stessa.

3. Per la polizia nell'aula il Presidente si avvale dei vigili urbani e, se del caso, della forza pubblica.

ARTICOLO 35 CONTENUTO DEI VERBALI

1. Il Segretario comunale redige il processo verbale, delle formali deliberazioni adottate nella seduta.
2. I verbali di cui al comma precedente devono riportare i punti principali della discussione, l'indicazione delle proposte, i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, la forma di votazione seguita e l'annotazione del risultato della votazione proclamato dal Presidente, con la specificazione dei Consiglieri che si sono astenuti e, in caso di votazione nominale, anche di quelli che hanno votato a favore o contro; nei verbali deve infine far constare se le deliberazioni siano avvenute in seduta pubblica o segreta; nel caso di discussione in seduta segreta il verbale non deve consentire l'identificazione dei Consiglieri intervenuti nel dibattito.
3. Le deliberazioni adottate dal Consiglio sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario comunale, annotate a cura del responsabile del procedimento nell'apposito registro e pubblicate all'albo pretorio per la durata prevista dalla legge.

ARTICOLO 36 DIRITTO DEI CONSIGLIERI SUI PROCESSI VERBALI E SUL RESOCONTO

1. Ogni Consigliere ha diritto, seduta stante, che nei verbali si dia atto delle precisazioni che egli ritenga opportune; ha inoltre facoltà di chiedere che siano inserite dichiarazioni proprie e di altri Consiglieri, a tal fine ogni consigliere dovrà depositare contestualmente le proprie precisazioni e/o dichiarazione redatte per iscritto, consegnandole al segretario verbalizzante.

ARTICOLO 37 RETTIFICA DEI VERBALI

1. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporre rettifiche o chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente.
- 2.

CAPO V L'INIZIATIVA DELLE PROPOSTE

ARTICOLO 38 L'INIZIATIVA

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi a deliberazione del Consiglio spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai singoli Consiglieri.

ARTICOLO 39 PROCEDURA DELLE PROPOSTE

1. Le proposte debbono essere corredate del parere di regolarità tecnica e, se prescritto, di quello di regolarità contabile, nonché, nei casi previsti per specifiche materie, anche del parere delle commissioni consiliari competenti. Nessun parere è richiesto sui meri atti di indirizzo del Consiglio.
2. Il Segretario comunale verifica preliminarmente la proposta al fine di eliminare sin dall'origine eventuali irregolarità dopo aver sentito, se del caso, i proponenti.
3. Qualora da disposizioni di legge o di regolamento sia richiesto anche il parere o altro provvedimento di organi tecnici, di enti o associazioni, questo precede il parere delle Commissioni consiliari.

CAPO VI

LE FUNZIONI DI CONTROLLO

ARTICOLO 40 INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

1. Ogni Consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività del Comune.

ARTICOLO 41 INTERROGAZIONI

1. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco o alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato.
2. L'interrogazione é presentata per iscritto e trasmessa in copia al Sindaco a cura del presentatore; in tal caso essa é posta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare, nella quale il Sindaco o altro componente della Giunta provvedono a rispondere immediatamente salvo il diritto del solo interrogante di replicare una sola volta, per non più di cinque minuti, per dichiararsi soddisfatto o meno.
3. Nel presentare un'interrogazione il consigliere può chiedere di avere risposta scritta che deve essergli data entro 20 giorni.

ARTICOLO 42 INTERPELLANZE

1. L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta al Sindaco, per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati presi o stiano per essere adottati determinati atti o atteggiamenti, ovvero le ragioni per le quali non si sia provveduto in merito ad un dato problema e, in genere, i motivi o gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione.
2. Si applicano alle interpellanze le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo precedente; l'interpellante però ha anche il diritto di svolgere ed illustrare la propria interpellanza prima della risposta del Sindaco o di altro componente della Giunta o di altro suo delegato.
3. Qualora l'interpellante dichiari, dopo la risposta, di non ritenersi soddisfatto può presentare una mozione.

ARTICOLO 43 ORDINE DELLA DISCUSSIONE

1. Le interrogazioni vengono discusse secondo l'ordine di presentazione; quelle relative a fatti ed argomenti strettamente connessi tra loro vengono svolte contemporaneamente.
2. Il Sindaco, può motivatamente stabilire che abbia la precedenza la trattazione di Interrogazioni attinenti a fatti di rilievo internazionale, nazionale o locale sui quali il dibattito sia ritenuto urgente e non dilazionabile.

ARTICOLO 44 NORME COMUNI ALLE INTERROGAZIONI ED ALLE INTERPELLANZE – DECADENZA

1. Il diritto a discutere l'interrogazione o l'interpellanza decade qualora il Consigliere firmatario non si trovi presente all'adunanza nella quale é fissata la discussione.

ARTICOLO 45 MOZIONI

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento che abbia già formato oggetto di interpellanza, per impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione; oppure in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del Sindaco e della Giunta ad a lavoro di indirizzo delle commissioni.
2. La mozione é presentata per iscritto ed é posta all'ordine del giorno della prima seduta.
3. dopo l'illustrazione della mozione e la risposta del Sindaco, della Giunta o del delegato della commissione hanno diritto di intervenire nella discussione tutti i consiglieri che lo richiedono. Il loro intervento, senza diritto di replica, deve durare cinque minuti.
4. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti, su ciascuno dei quali ha luogo la votazione.

ARTICOLO 46 ORDINI DEL GIORNO

1. Possono essere presentati sull'argomento in discussione ordini del giorno, intesi a precisare

l'atteggiamento del Consiglio riguardo al merito di un provvedimento o parte di esso; gli ordini del giorno presentati prima della discussione generale devono essere illustrati solo dopo la dichiarazione della giunta e successivamente posti in votazione.

2. Gli ordini del giorno presentati dopo la chiusura della discussione generale non possono essere illustrati.

3. Gli ordini del giorno non hanno comunque nella votazione la precedenza sulle mozioni.

4. Il Sindaco ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento degli ordini del giorno che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione e può rifiutarsi di metterli in votazione. Il proponente, in caso di disaccordo, può appellarsi al Consiglio, che decide senza discussione per alzata di mano.

ARTICOLO 47 INDAGINI CONSILIARI

1. Le proposte per indagini consiliari sono equiparate a qualsiasi altra proposta di iniziativa consiliare.

2. Allorché su proposta del Sindaco, della Giunta o di un Consigliere si richieda di deliberare un'indagine, la commissione è nominata in modo che sia assicurata la presenza dei gruppi di minoranza ed è presieduta da un consigliere designato dalla stessa minoranza. La commissione d'indagine è costituita in modo proporzionale ed è composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque consiglieri. La commissione d'indagine dovrà comunicare al Consiglio Comunale, entro 30 giorni dal suo insediamento, il risultato raggiunto, per iscritto, illustrando il contenuto della relazione.

ARTICOLO 48 INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo, di norma, ogni sei mesi. Alle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata intervengono di volta in volta, in base alla propria competenza, il Sindaco e i singoli assessori comunali.

2. Entro le ore dodici dei due giorni antecedenti a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1 ciascun consigliere può presentare interrogazioni per il tramite del gruppo al quale appartiene.

3. Le interrogazioni di cui al comma 1 devono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di rilevanza generale. Il Sindaco invita a rispondere gli assessori competenti per le materie sulle quali vertono la maggior parte delle interrogazioni, qualora le stesse non rientrino nelle proprie.

4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di cinque minuti. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il Sindaco o l'assessore competente, per non più di cinque minuti. Successivamente, l'interrogante o altro consigliere del medesimo gruppo ha diritto di replicare per non più di cinque minuti.

5. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.

CAPO VII

DOVERI E DIRITTI DEI CONSIGLIERI

ARTICOLO 49 DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune; essi ispirano la loro attività ai principi di buona amministrazione sanciti dall'ordinamento ed alla difesa del prestigio dell'istituzione che amministrano, tenendo presente la tutela dell'interesse generale; hanno l'obbligo di partecipare assiduamente alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni di cui fanno parte; mantengono il segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge, assolvono la loro funzione senza vincolo di mandato e debbono denunciare pubblicamente qualsiasi tentativo di condizionamento o di coartazione della loro volontà da chiunque posto in essere.

ARTICOLO 50 CESSAZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE

1. La qualità di Consigliere si perde verificandosi una delle cause di incompatibilità o di ineleggibilità previste dalla legge.
2. Sono altresì dichiarati decaduti a sensi dell'art. 15, terzo comma dello Statuto i Consiglieri che non intervengono alle sessioni ordinarie del Consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo.
3. I Consiglieri impossibilitati a partecipare alle sedute consiliari devono darne comunicazione al Presidente per iscritto o a mezzo di altro Consigliere, indicandone i motivi.

CAPO VIII

DIRITTI DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

ARTICOLO 51 CONTENUTO DEL DIRITTO DI ACCESSO

1. Il diritto di accesso riconosciuto ai Consiglieri comunali si estende oltre che agli atti e provvedimenti degli organi e degli uffici e ad ogni documento ivi richiamato e allegato, ad ogni altro atto o provvedimento dell'ente non coperto da segretezza per disposizione di legge.
2. Per l'esercizio del diritto di accesso si applicano, in quanto compatibili, le norme dell'apposito regolamento comunale.

ARTICOLO 52 DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Il Consigliere comunale ha diritto di ottenere direttamente dai dirigenti del Comune e da quelli delle aziende ed enti dipendenti, nonché dai rappresentanti del Comune presso aziende ed enti tutte le notizie e le informazioni in possesso dell'ente, utili all'espletamento del suo mandato.
2. Le notizie e le informazioni si devono riferire ad atti già formati o per i quali è stata già avviata l'istruttoria.
3. Il responsabile dell'ufficio è tenuto a fornire le informazioni entro il termine massimo di quindici giorni dalla richiesta.

ARTICOLO 53 DIRITTO DI VISIONE E DI COPIA

1. Per diritto alla visione deve intendersi il diritto di prendere conoscenza mediante lettura o consultazione dei provvedimenti; per diritto di copia si intende il diritto di ottenere la riproduzione dell'originale di un testo di provvedimento o di qualsiasi atto mediante l'utilizzo di sistemi meccanici, meccanografici o informatici.
2. L'esercizio del diritto di visione e di copia da parte del Consigliere comunale non deve tradursi in un potere di indagine, di ispezione o di verifica, a meno che lo stesso potere non sia stato espressamente attribuito dal Consiglio.
3. Qualora la richiesta riguardi la consultazione o il rilascio di copia di atti soggetti a pubblicazione il responsabile dell'ufficio è tenuto ad esibire l'atto o il provvedimento o a rilasciarne copia entro il termine massimo di dieci giorni; su ciascun foglio della copia viene apposto a cura dell'ufficio, nel corpo del testo, un timbro con la dicitura che espressamente indichi che trattasi di copia esclusivamente destinata agli usi inerenti alla carica di Consigliere comunale.
4. Non è ammissibile la richiesta di rilascio di copie di piani, progetti e, in genere, di elaborati grafici.

CAPO IX PROCEDURE PARTICOLARI

ARTICOLO 54 LA PROCEDURA DELLA CONVALIDA DEI CONSIGLIERI

1. Ai fini dell'accertamento di eventuali incompatibilità col mandato consiliare, entro tre giorni dalla notifica del provvedimento di proclamazione dei risultati, i Consiglieri sono tenuti a trasmettere o a depositare presso la segreteria generale del Comune l'elenco delle cariche e degli uffici ricoperti.
2. Nella seduta di insediamento la deliberazione di convalida dei Consiglieri sulla cui nomina non è stata sollevata alcuna eccezione è adottata con votazione palese e globale.

ARTICOLO 55
LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI

1. Il Consiglio provvede, ai sensi dell'art. 42 secondo comma lettera m) del T.U.E.L (D.Lgs 267/2000), alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune, presso Enti, aziende, Consorzi, Istituzioni e Associazioni, nonché per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende, Consorzi, Istituzioni e Associazioni ad esso espressamente riservati dalla legge e, successivamente, il Sindaco, ai sensi dell'art. 50 commi 8 e 9 del T.U.E.L provvede alla nomina ed alla designazioni.
2. La nomina di Commissioni tecniche consultive, affidata in via generale alla Giunta, è effettuata dal Consiglio quando, per disposizione di legge o di regolamento o per determinazione del Consiglio stesso, debba essere assicurata la rappresentanza delle minoranze.
3. Qualora le nomine e le designazioni di cui al primo comma non vengano determinate, il Consiglio provvedere entro dieci giorni della richiesta.

CAPO X

FUNZIONI DI INDIRIZZO E CONTROLLO POLITICO DEL CONSIGLIO

ARTICOLO 56
**LA RELAZIONE ANNUALE DELLA GIUNTA E LA VERIFICA DELL'ATTUAZIONE
DEL PROGRAMMA DI GOVERNO**

1. Con cadenza annuale e comunque entro il 30 Settembre il Consiglio Comunale è convocato in sessione straordinaria per la presentazione, da parte del Sindaco, del documento programmatico di mandato e, da parte della Giunta, della relazione sull'attività svolta.
2. E' facoltà di ogni Consigliere fare proposte integrative e /o modifiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale al documento programmatico e di mandato.

CAPO XI

NORME FINALI E

TRANSITORIE

ARTICOLO 57
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione della deliberazione consiliare e del presente regolamento all'albo pretorio online dell'ente.
2. Detto regolamento sostituisce e abroga ogni altra precedenti regolamentazione, che disciplina o abbia disciplinato il funzionamento del Consiglio Comunale.